

REGIONE DEL VENETO



ULSS7  
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40  
36061 Bassano del Grappa (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1733 DEL 20/10/2023

DELIBERAZIONE  
del

## ***DIRETTORE GENERALE***

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: ADOZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI O DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA (C.D. WHISTLEBLOWING)

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA  
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC CONTROLLO DI GESTIONE  
Anno Proposta: 2023    Numero Proposta: 1841/23

*Il Dirigente, Direttore dell'UOC Controllo di Gestione, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Michela Piccinini*

---

Il Dirigente responsabile in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) riferisce quanto di seguito riportato.

Premesso che:

- il D.Lgs. n. 24 del 10.03.2023, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” ha disciplinato da ultimo nell’ordinamento italiano la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell'amministrazione pubblica.
- la nuova normativa prevede la tutela della persona (whistleblower) che effettua:
  - segnalazioni interne al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito anche RPCT),
  - segnalazioni esterne all'Autorità nazionale anticorruzione (di seguito anche ANAC),
  - divulgazioni pubbliche,
  - denunce all'Autorità giudiziaria o contabile, di comportamenti, atti od omissioni, di cui sia venuto a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Azienda.
- l’istituto, detto anche whistleblowing, è strumento per contrastare e prevenire la corruzione, la cattiva amministrazione e la prevenzione di violazioni di legge, in quanto chi segnala fornisce informazioni che possono portare all’indagine, all’accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni.

Preso atto che con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, ANAC ha pubblicato le Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.

Dato atto che:

- l’Azienda, con il regolamento oggi in approvazione, intende definire il proprio modello di gestione delle segnalazioni ricevute attraverso gli specifici canali di segnalazione interna, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e nazionale in materia di trattamento dei dati personali;
- inoltre, in base a quanto previsto dall’art. 4, primo comma, del D.Lgs. n. 24/2023, i soggetti del settore pubblico attivano propri canali di segnalazione sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all’art. 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015.

Considerato quanto sopra, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) propone di adottare il Regolamento in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali e del diritto dell’Unione europea (c.d. whistleblowing), nel testo allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

Richiamata, inoltre, la deliberazione del Direttore Generale n. 170 del 30.01.2023 con cui è stato adottato il Piano integrato di Attività e Organizzazione 2023 - 2025, la cui Sezione rischi corruttivi e trasparenza disciplina la strategia aziendale in tema di prevenzione della corruzione, contemplando tra le misure generali di prevenzione del rischio corruttivo la “Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito”.

Viste le Linee guida ANAC sopra richiamate e quanto sopra esposto, il Dirigente propone di formalizzare il Regolamento in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali e del diritto dell’Unione europea (c.d. whistleblowing)

#### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del responsabile del procedimento;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

#### DELIBERA

1. di adottare il Regolamento in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali e del diritto dell’Unione europea (c.d. whistleblowing), nel testo allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato alla UOC Gestione Risorse Umane di trasmettere il Regolamento in oggetto alle OO.SS. e RSU;
3. di pubblicare il presente provvedimento nel sito web istituzionale, alla sezione “Amministrazione Trasparente”, dove sono presenti anche le istruzioni operative per la segnalazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo del sito istituzionale dell’Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

REGIONE DEL VENETO



ULSS7  
PEDEMONTANA

## REGOLAMENTO

**in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali e del diritto dell'Unione europea (c.d. *whistleblowing*)**

## **INDICE DEI CONTENUTI**

### **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 – Principi e finalità	pag. 3
Art. 2 – Ambito soggettivo di applicazione	pag. 3
Art. 3 – Oggetto della segnalazione	pag. 4
Art. 4 – Elementi e caratteristiche della segnalazione	pag. 5
Art. 5 – Segnalazioni anonime	pag. 5
Art. 6 – Canali di segnalazione interna	pag. 5
Art. 7 – Attività di verifica e gestione della segnalazione ricevuta attraverso i canali di segnalazione interna	pag. 6
Art. 8 – Canale di segnalazione esterna	pag. 8
Art. 9 – Divulgazioni pubbliche e denunce all’autorità giudiziaria o contabile	pag. 8
Art. 10 – Obbligo di riservatezza e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione	pag. 9
Art. 11 – Divieto di ritorsione	pag. 10
Art. 12 – Misure di sostegno	pag. 12
Art. 13 – Giusta causa di rivelazione di notizie coperte da segreto: limitazioni della responsabilità	pag. 13
Art. 14 – Responsabilità del segnalante	pag. 13

### **CAPO II – DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 15 – Norma di rinvio	pag. 14
Art. 16 – Entrata in vigore	pag. 14

## CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 – Principi e finalità

Il presente Regolamento attua i principi di cui al D.lgs n. 24 del 10.03.2023, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”<sup>1</sup>, che disciplina nell’ordinamento italiano la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica.

La nuova normativa prevede infatti la tutela della persona (*whistleblower*) che effettua:

- segnalazioni interne al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito anche RPCT),
- segnalazioni esterne all’Autorità nazionale anticorruzione (di seguito anche ANAC),
- divulgazioni pubbliche,
- denunce all’Autorità giudiziaria o contabile,
- di comportamenti, atti od omissioni, di cui sia venuto a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Azienda.

L’istituto disciplinato, detto anche *whistleblowing*, è strumento per contrastare e prevenire la corruzione, la cattiva amministrazione e la prevenzione di violazioni di legge, in quanto chi segnala fornisce informazioni che possono portare all’indagine, all’accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni.

### Art. 2 - Ambito soggettivo di applicazione

Le disposizioni di cui al D.lgs n. 24/2023 e del presente Regolamento si applicano alle seguenti persone che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche, denunce all’autorità giudiziaria o contabile sulle violazioni di cui al successivo art. 3:

- dipendenti dell’Azienda, compreso il personale in posizione di comando, distacco o altrasituazione analoga;
- lavoratori subordinati e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell’Azienda;
- lavoratori autonomi;
- collaboratori, liberi professionisti e consulenti;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- persone con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga, oltre che in pendenza del rapporto giuridico, nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che hanno un obbligo di denuncia, in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p., la segnalazione indirizzata al RPCT o ad ANAC non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, quella all’Autorità giudiziaria o

contabile, per fatti penalmente rilevanti o per ipotesi di danno erariale.

### **Art. 3 – Oggetto della segnalazione**

Ai fini del presente Regolamento, si considerano rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, e che consistono in:

- violazioni del diritto nazionale, di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), n. 1 e 2 del D.lgs n. 24/2023:
  - illeciti amministrativi, contabili, civili e penali;
  - condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (quali, a titolo esemplificativo, indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- violazioni del diritto dell'UE, di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), n. 3, 4, 5 e 6 del D.lgs n. 24/2023:
  - illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.lgs n. 24/2023, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE;
  - atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
  - atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori di cui ai punti precedenti.

Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

La segnalazione può avere ad oggetto anche informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Le misure di protezione previste dal D. Lgs. n. 24/2023 si applicano a condizione che al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica la persona segnalante o denunciante avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo del decreto stesso.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Le disposizioni del D.lgs n. 24/2023 non si applicano:

- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;

- alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea (si veda art. 1, comma 2, lettera b), del D.lgs n. 24/2023 e parte II del relativo allegato);
- alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

#### **Art. 4 – Elementi e caratteristiche della segnalazione**

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire una analisi e valutazione dettagliata dei fatti denunciati.

In particolare è necessario che risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

#### **Art. 5 – Segnalazioni anonime**

Le denunce anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, ricevute attraverso canali interni, se circostanziate, sono considerate alla stregua di segnalazioni ordinarie e come tali trattate nei procedimenti di vigilanza ordinari.

La protezione del segnalante si applica anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea.

#### **Art. 6 – Canali di segnalazione interna**

L'Azienda, titolare del trattamento dei dati, con il presente regolamento, definisce il proprio modello di gestione delle segnalazioni ricevute attraverso gli specifici canali di segnalazione interna, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di trattamento dei dati personali.

L'Azienda individua quale soggetto autorizzato alla gestione dei canali di segnalazione interna il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito anche RPCT).

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza ha la facoltà di individuare, tramite lettera formale di incarico dei collaboratori che lo coadiuvino nella presa in carico delle segnalazioni. Il personale incaricato dovrà offrire garanzie professionali, essere formato con particolare riguardo agli obblighi di riservatezza e tutela del segnalante anche tramite la sottoscrizione di precise istruzioni operative.

Qualora, in ambito aziendale, la segnalazione pervenga ad un soggetto diverso dal RPCT, è necessario che questi trasmetta la segnalazione al RPCT aziendale entro 7 giorni dal suo ricevimento, mantenendo il massimo riserbo su quanto appreso, al fine di consentire l'applicazione delle tutele previste per il *whistleblower*, dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante.

Per effettuare una segnalazione l'Azienda mette a disposizione uno specifico sistema informatico raggiungibile dal sito internet aziendale (Amministrazione trasparente, Altri contenuti, prevenzione della corruzione, Disciplina per il dipendente che segnala fatti illeciti), nonché dall'area intranet del sito stesso. La segnalazione, gestita attraverso il sistema informatico, viene trasmessa al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Al momento dell'invio della segnalazione viene generato un codice identificativo che consente al segnalante di accedere nuovamente alla stessa attraverso lo specifico sistema applicativo informatico.

Al fine di garantire la protezione dei dati trasmessi, ed in particolare la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, il sistema applicativo informatico di gestione delle segnalazioni utilizza adeguate misure di sicurezza, tra cui la separazione tra il contenuto della segnalazione e l'identità del segnalante, che potrà venir conosciuta dal RPCT solo a determinate condizioni (si veda successivo art. 8).

Oltre che mediante lo specifico sistema informatico, la denuncia può essere fatta con le seguenti modalità:

- mediante il servizio postale o tramite posta interna (cartacea) indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; per garantire la riservatezza è necessario che la denuncia venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata / personale" e specifichi preferibilmente che si tratta di segnalazione di *whistleblowing*;
- con segnalazione verbale al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, anche telefonicamente attraverso linea telefonica non registrata, o nel corso di un incontro. In tal caso RPCT documenta per iscritto la conversazione, mediante resoconto dettagliato, che la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare con sottoscrizione.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

#### **Art. 7 – Attività di verifica e gestione della segnalazione ricevuta attraverso i canali di segnalazione interna**

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità, riservatezza e segretezza, effettuando ogni necessaria verifica istruttoria o accertamento.

Il RPCT, nella valutazione delle segnalazioni, può avvalersi del supporto di altri soggetti individuati preventivamente (cfr. art. 6 del presente regolamento).

Una volta ricevuta la segnalazione, il RPCT rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione e svolge una prima attività di verifica e di analisi della segnalazione ricevuta, al fine di valutare la sussistenza dei requisiti essenziali previsti nella normativa, per poter accordare al segnalante le tutele previste.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, quale segnalazione di *whistleblowing*, il RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate.

Il termine per la definizione dell'istruttoria e per fornire riscontro alla segnalazione è di 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione.

Spetta al RPCT compiere una prima imparziale deliberazione sulla sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione, in coerenza con il dato normativo, che si riferisce a una attività di verifica e di analisi e non di accertamento sull'effettivo accadimento dei fatti.

Per lo svolgimento dell'istruttoria, ove quanto denunciato non sia adeguatamente circostanziato, il RPCT può avviare un dialogo con il *whistleblower*, chiedendo allo stesso integrazioni, chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite il canale a ciò dedicato nella piattaforma informatica o anche di persona. Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Inoltre, anche la persona coinvolta (persona alla quale la violazione è attribuita o comunque implicata nella violazione segnalata) può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti, ferma la tutela della sua identità.

Qualora, a seguito dell'attività svolta, il RPCT ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione.

Qualora, invece, il RPCT ravvisi il *fumus* di fondatezza della segnalazione è opportuno si rivolga immediatamente agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze, per il prosieguo della gestione della segnalazione.

Infatti, non spetta al RPCT accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all'interno o all'esterno di ogni ente o amministrazione ovvero della magistratura.

In particolare, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in relazione alla natura della violazione, potrà provvedere, a seconda dei casi, a titolo esemplificativo:

- a comunicare l'esito dell'accertamento al dirigente responsabile dell'assetto di appartenenza dell'autore della violazione affinché provveda all'adozione dei provvedimenti gestionali di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;
- qualora l'esercizio dell'azione disciplinare non sia di competenza del dirigente responsabile della struttura, a trasmettere gli atti all'Ufficio Procedimenti Disciplinari;
- ad inoltrare la denuncia all'Autorità Giudiziaria, all'ANAC e al Dipartimento della Funzione Pubblica per i profili di rispettiva competenza;
- ad inoltrare la segnalazione ai competenti istituzioni, organi od organismi dell'Unione europea;
- ad informare il Direttore Generale anche ai fini di un'eventuale denuncia di danno erariale alla Corte dei Conti.

In ogni caso la comunicazione/trasmisione dovrà avvenire avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto a cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi del D.lgs n. 24/2023, per cui nel relativo processo di gestione si dovrà assumere ogni cautela per garantire il rispetto delle disposizioni previste dal decreto stesso.

Il RPCT deve tenere traccia dell'attività svolta e deve fornire informazioni al segnalante sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, almeno con riferimento ai principali snodi decisionali. Nel caso in cui per la segnalazione sia stato utilizzato il canale informatico, il RPCT fornirà le predette informazioni attraverso lo stesso mezzo.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione darà conto, con modalità tali da garantire la riservatezza del segnalante, del numero di denunce ricevute e del loro stato di avanzamento all'interno della relazione annuale, di cui all'art. 1, comma 14, della L. n. 190/2012, da pubblicare nel sito dell'Azienda.

## **Art. 8 – Canale di segnalazione esterna**

Il segnalante può presentare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione:

- ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- ha fondati motivi per ritenere che alla segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito o che la stessa potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
- ha fondati motivi per ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge.

La segnalazione esterna può comunque venir effettuata mediante segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del D.lgs n. 24/2023.

### **Art. 9 – Divulgazioni pubbliche e denunce all'autorità giudiziaria o contabile**

Le disposizioni di cui al D.lgs n. 24/2023 si applicano altresì alle persone che effettuano:

- divulgazioni pubbliche;
- denunce all'autorità giudiziaria o contabile.

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica, cioè che rende di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, beneficia della protezione prevista dal D.lgs n. 24/2023 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal decreto per il *whistleblower*. Laddove, invece, divulghi violazioni utilizzando, ad esempio, uno pseudonimo o un nickname, che comunque non ne consente l'identificazione, la divulgazione verrà trattata alla stregua di una segnalazione anonima e al divulgatore, in caso di disvelamento successivo dell'identità dello stesso, saranno comunque garantite le tutele previste se comunica ritorsioni.

Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

Le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni vanno rispettate dagli uffici delle autorità giurisdizionali cui è sporta la denuncia.

Resta fermo che, laddove il dipendente pubblico, in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico

servizio, denunci un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele dalle misure ritorsive previste dal D.lgs n. 24/2023.

#### **Art. 10 – Obbligo di riservatezza e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione**

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I dati trasmessi vengono conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, come indicato anche nella specifica informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nell'area dedicata del sito internet aziendale (Amministrazione trasparente, Altri contenuti, Prevenzione della corruzione, Contenuti, Segnalazione illeciti e irregolarità - WHISTLEBLOWING) .

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e le ulteriori persone eventualmente autorizzate a trattare i dati relativi alle segnalazioni sono gli unici soggetti legittimati a trattare i dati personali del segnalante, ed eventualmente, ove ciò sia necessario, a conoscerne l'identità (per esempio: necessità di fornire i dati identificativi all'Autorità giudiziaria o contabile; necessità di verificare se il segnalante sia effettivamente un dipendente; ...).

Il divieto di rivelare l'identità del segnalante è da riferirsi non solo al nominativo dello stesso, ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, quali ad esempio la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento possa consentire, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante. Ove sia necessario coinvolgere negli accertamenti altri soggetti che abbiano conoscenza dei fatti segnalati, il RPCT non trasmette la segnalazione a tali soggetti, ma solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte, e, se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, prestando, in ogni caso, la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del segnalante.

La legge prevede altresì specifiche tutele in caso di procedimento penale, procedimento dinanzi alla Corte dei Conti e procedimento disciplinare, in relazione all'identità del segnalante:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale che prevede l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria; successivamente l'identità del segnalante potrà essere rivelata al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso (art. 67 del D.lgs n. 174/2016).
- nell'ambito del procedimento disciplinare avviato dall'amministrazione contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, e ne è acquisito il previo espresso consenso, nella ipotesi prevista per il procedimento disciplinare, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni connesse è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Ove necessario, al fine di raccogliergli il consenso, il RPCT provvederà a interpellare il segnalante attraverso lo stesso mezzo con cui è stata fatta la segnalazione.

Con le medesime garanzie previste in favore della persona segnalante, è tutelata altresì, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, l'identità dei seguenti soggetti:

- persone coinvolte: persone alle quali la violazione è attribuita o comunque implicate nella violazione segnalata,
- persone menzionate nella segnalazione,
- facilitatori: persone fisiche che assistono un segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Ai sensi dell'art. 2-undecies del D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003, nell'ambito di una segnalazione *whistleblowing*, i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) n. 2016/67922 non possono essere esercitati da parte della persona segnalata, della persona coinvolta e della persona menzionata con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare per tutti i soggetti

eventualmente coinvolti nella gestione della segnalazione, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

### **Art. 11 – Divieto di ritorsione**

La persona segnalante non può subire alcuna ritorsione, intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provochi o possa provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Di seguito sono indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo talune fattispecie che costituiscono ritorsioni:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo

- indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
  - i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
  - l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
  - la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
  - l'annullamento di una licenza o di un permesso;
  - la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Le persone di cui all'articolo 2 del presente regolamento e gli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone, possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito.

Ad ANAC infatti è affidato il compito di accertare se la misura ritorsiva sia conseguente alla segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica effettuata ed applicare, in assenza di prova da parte dell'amministrazione che la misura presa è estranea alla segnalazione, una sanzione amministrativa pecuniaria.

Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21 del D.lgs n. 24/2023.

In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico, ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza.

L'Autorità considera responsabile della misura ritorsiva il soggetto che ha adottato il provvedimento ritorsivo o comunque il soggetto a cui è imputabile il comportamento e/o l'omissione. La responsabilità si configura anche in capo al soggetto che ha suggerito o proposto l'adozione di una qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del *whistleblower*, così producendo un effetto negativo indiretto sulla sua posizione (ad es. proposta di sanzione disciplinare).

Nel caso in cui la comunicazione di misure ritorsive pervenga al RPCT dell'Azienda, il RPCT offre il necessario supporto al segnalante informandolo che la comunicazione deve essere inoltrata ad ANAC al fine di ottenere le tutele previste dal D.lgs n. 24/2023.

Le misure di protezione previste si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:

- al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo normativamente previsto;
- la segnalazione o divulgazione pubblica sia stata effettuata sulla base di quanto previsto dalla normativa.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi dell'art. 17 del D.lgs n. 24/2023 nei confronti delle persone di cui all'articolo 2 del presente regolamento si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o

contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli.

L'atto o il provvedimento ritorsivo può essere oggetto di annullamento in sede di autotutela da parte dell'amministrazione indipendentemente dagli accertamenti di ANAC. Qualora ANAC abbia già ricevuto la comunicazione di misure ritorsive, l'annullamento in autotutela può essere valutato in sede di procedimento sanzionatorio.

Le persone di cui all'articolo 3 che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone di cui all'articolo 2 del presente regolamento, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del presente decreto, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

L'autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione del divieto di ritorsione e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo articolo.

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal D.lgs n. 24/2023 non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile.

Le misure di protezione si applicano anche:

- ai facilitatori;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

## **Art. 12 - Misure di sostegno**

È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere v) e w), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.

Le misure di sostegno fornite dagli enti di cui al comma 1 consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

L'autorità giudiziaria ovvero l'autorità amministrativa cui la persona segnalante si è rivolta al fine di ottenere protezione dalle ritorsioni può richiedere all'ANAC informazioni e documenti in ordine alle segnalazioni eventualmente presentate. Nei procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria, si osservano le forme di cui agli articoli 210 e seguenti del codice di procedura civile, nonché di cui all'articolo 63, comma 2, del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

### **Art. 13 – Giusta causa di rivelazione di notizie coperte da segreto: limitazioni della responsabilità**

Non è punibile l'ente o la persona di cui all'articolo 2 che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs n. 24/2023 (informazioni classificate; segreto professionale forense e medico; segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali), o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione, e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile sia stata effettuata ai sensi dell'articolo 16 del D.lgs n. 24/2023.

Quando ricorrono le ipotesi di cui al comma 1, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, l'ente o la persona di cui all'articolo 2 non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

### **Art. 14 – Responsabilità del segnalante**

Salvo quanto previsto dall'articolo 20 del D.lgs n. 24/2023, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, alla persona segnalante o denunciante non sono garantite le tutele riconosciute dal D.lgs n. 24/2023 e alla stessa è irrogata una sanzione disciplinare.

Salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro.

## **CAPO II – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 15 – Norma di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale in materia, nonché alle determinazioni, delibere e linee guida di ANAC.

### **Art. 16 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione della relativa delibera di approvazione